



STATUTO

Art. 1

Si costituisce il **Comitato dei Quartiere “Tor de’ Cenci - Spinaceto”** con sede provvisoria in Via Salvatore Lorizzo 119°. Il **Logo del Comitato** è quello riportato in alto alla presente pagina.

Art. 2

Le finalità e i compiti del Comitato sono quelli di curare gli interessi generali dei quartieri per renderli completi e funzionali nei loro servizi attraverso la realizzazione delle strutture mancanti ed il miglioramento di quelle esistenti.

Art. 3

Il C.d.Q. ha come area d’influenza, oltre a quella dei quartieri Tor de’ Cenci e Spinaceto (vedi allegato B); anche quella dei quartieri limitrofi: Valleranno e Tre Pini con i quali sussistono, da tempo, unità di intendi e di indirizzo.

Art. 4

Il Comitato di Quartiere ritiene fondamentale individuare forme di allargamento della partecipazione al fine di rafforzare ulteriormente l’azione e l’influenza del C.d.Q. nel raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2.

Art. 5

Organi del Comitato sono:

I Soci;

l’Assemblea Generale;

il Consiglio Direttivo;

il Collegio Sindacale;

il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 6

Soci: al Comitato possono aderire tutti i cittadini che abitano o operano, così come previsto dagli artt. 2 e 3, nel quartiere e che intendano dare il proprio contributo per l’individuazione e la soluzione dei problemi comuni. Tutti possono iscriversi al C.d.Q. e diventarne soci.

Art. 7

L’Assemblea Generale è costituita da tutti coloro individuati dagli artt. 4 e 6. Essa elegge ogni tre anni il Consiglio direttivo, è altresì convocata ogni qualvolta lo richiedano almeno 100 cittadini.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero non inferiore a 7 membri e non superiore a 15 eletti. Ad essi si aggiungono i Presidenti delle Commissioni che si costituiranno (se non facenti già parte del Consiglio).

Il C.D. dura in carica tre anni. Esso nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Nomina, anche al di fuori del C.D., il Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio direttivo delibera su tutti i problemi inerenti il quartiere e su tutte le modalità di comportamento necessarie per risolverli, ad eccezione di quei problemi e di quelle modalità che Esso stesso riconosca avere i caratteri della eccezionalità, la cui soluzione è demandata all’Assemblea Generale.



Le riunioni del C.D. sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché la convocazione sia stata fatta a norma di statuto e gli aventi diritto a parteciparvi siano stati adeguatamente e tempestivamente informati. Le deliberazioni sono effettuate a maggioranza

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese. Può essere convocato ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti.

E' fatto esplicito divieto ai membri del Consiglio direttivo – pena la decadenza dall'incarico – di prendere iniziative personali che siano in contrasto con le delibere del Consiglio stesso; decade, altresì, dall'incarico il consigliere che risulta assente ingiustificato per tre volte consecutive.

Le Commissioni di lavoro vengono istituite, su proposta del Consiglio Direttivo, ogni qual volta se ne ravveda l'opportunità al fine di approfondire e curare le varie problematiche in modo specifico ed omogeneo presenti nei quartieri. Delle Commissioni possono far parte anche cittadini non membri del Consiglio Direttivo.

Art.9

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi più due supplenti e si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Collegio dei Sindaci nomina nel suo seno il Presidente. Ha funzioni di controllo sull'operato gestionale del Consiglio Direttivo e sulla contabilità

Art. 10

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta il Comitato e il quartiere a tutti i livelli e in tutti i modi consentiti dalla legge.

Art. 11

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo ne assume le funzioni in tutti i casi di impedimento del Presidente.

Art. 12

Il Segretario del Consiglio Direttivo verbalizza quanto si svolge, durante le sedute del direttivo e può svolgere anche funzioni contabili, qualora non sia stato nominato il tesoriere.

Art. 13

Le spese di gestione del Comitato di Quartiere sono sostenute, principalmente, dai soci, dai cittadini abitanti e dagli esercenti; nonché da donazioni, dalla raccolta pubblicitaria o da altre forme previste dalla legge.

Art. 14

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario termina il 31 dicembre 2013.

Art. 15

Le norme e le modalità di comportamento che non figurano in questo Statuto, vengono decise a maggioranza dal Consiglio Direttivo man mano che si presentano le necessità; tali decisioni hanno valore di norme statutarie che l'Assemblea Generale potrà ratificare, modificare o annullare.

Art. 16

Per tutto ciò che non è previsto in questo Statuto si fa riferimento al Codice civile ed alla normativa vigente.